

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 14 luglio 2015, n. 110.

Istituzione del «Giorno del dono».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il 4 ottobre di ogni anno «Giorno del dono», al fine di offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in essa una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.

Art. 2.

1. In occasione del «Giorno del dono» di cui all'articolo 1, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, affinché l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinché la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella società italiana.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

1. Il «Giorno del dono» di cui all'articolo 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il *Guardasigilli*: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1176):

Presentato dal Senatore Carlo Azeglio CIAMPI ed altri, il 21 novembre 2013.

Assegnato alla 1^a commissione (affari costituzionali), in sede deliberante, il 13 febbraio 2013 con pareri delle commissioni 5^a e 7^a.

Esaminato dalla 1^a commissione, in sede deliberante, l'11 e il 27 marzo 2014.

Nuovamente assegnato alla 1^a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 marzo 2014, con pareri delle commissioni 5^a e 7^a.

Esaminato dalla 1^a commissione, in sede referente, il 2 e 9 aprile 2014.

Esaminato in Aula il 13 maggio 2014 e approvato il 28 maggio 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2422):

Assegnato alla XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 3 giugno 2014 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 23 e 31 luglio 2014; il 6 agosto 2014; il 18 settembre 2014.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1949.

15G00124

